

COMUNE DI VAIANO

STATUTO

Delibera n. 34 del 29/5/2003.

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Individuazione del comune - Territorio

1. Il Comune di Vaiano è ente autonomo il cui territorio è delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica e confina con i comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Barberino di Mugello e Calenzano.
2. Il territorio del Comune, oltre al capoluogo Vaiano, comprende i centri abitati di Fabio, Faltignano, Gamberame, La Briglia, La Cartaia, La Foresta, La Tignamica, Savignano, Schignano e Sofignano.
3. La sede comunale è ubicata nel capoluogo.
4. Il Comune rappresenta unitariamente le comunità locali, ne cura gli interessi e ne promuove, omogeneamente, lo sviluppo culturale, economico e sociale in armonia con le rispettive tradizioni e con le vocazioni territoriali.

Art. 2

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha come segno distintivo uno stemma ed un gonfalone.
2. Lo stemma consiste in una spiga di grano d'oro ed una spola di telaio d'argento, passanti in croce di S.Andrea su sfondo azzurro. Il gonfalone è formato da un drappo di colore azzurro ornato di ricami d'argento con lo stemma sopra descritto ed iscrizione al centro "Comune di Vaiano".
3. Il Comune partecipa con il gonfalone ad iniziative, eventi e cerimonie ufficiali.
4. L'utilizzo o la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere autorizzati dal Sindaco soltanto per particolari motivi di interesse generale e per tempo limitato.

Art. 3

Ruolo e funzioni generali

1. Il Comune, è secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali.
2. Il Comune, intendendo contribuire al raggiungimento della felicità della persona umana in tutte le sue dimensioni, ispira la sua azione a principi di libertà, equità giustizia e solidarietà operando in modo da:
 - a) promuovere ed affermare i diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dall'ordinamento internazionale;
 - b) assumere iniziative per migliorare la qualità della vita nella comunità e concorrere al superamento degli squilibri economici e sociali ;
 - c) sostenere, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, iniziative per assicurare il diritto alla salute, al lavoro, alla casa, all'istruzione;
 - d) tutelare il patrimonio naturale, ambientale, storico, artistico e culturale;
 - e) perseguire il progresso economico, la crescita civile e culturale, l'equilibrato sviluppo sociale ed ambientale secondo il principio della sostenibilità.
3. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con enti pubblici, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini e per il raggiungimento di obiettivi di buona amministrazione.

Art.4

La Comunità

1. La Comunità di Vaiano è costituita dagli uomini e dalle donne che vivono sul territorio comunale; la Comunità locale è autonoma secondo i principi stabiliti dalla costituzione e dalle norme del presente Statuto, che assicurano l'effettiva partecipazione libera e democratica all'attività del comune.
2. E' interesse della Comunità che il Comune:
 - a) assicuri la promozione dei valori culturali, sociali ed economici che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità all'interno del processo di sviluppo e rinnovamento;
 - b) riconosca come beni essenziali della Comunità i valori ambientali e paesaggistici nella prospettiva di uno sviluppo eco sostenibile;
 - c) si impegni ad eliminare ogni forma di discriminazione e di violenza, garantendo le condizioni perché ogni persona trovi riconosciuta ed affermata la propria diversità;
 - d) promuova i diritti dell'individuo e quelli della famiglia, sostenendo la formazione e l'adempimento dei compiti anche mediante il rispetto e la tutela dei più deboli, l'equità sociale, la solidarietà;
 - e) promuova azioni ed iniziative volte a diffondere cultura di pace e cooperazione fra i popoli, nell'ottica di una visione autenticamente multietnica della società, condannando ogni forma di guerra, di violenza e di sfruttamento.
3. La Comunità presta particolare attenzione ai diritti ed ai bisogni dell'infanzia, dei minori, dei giovani, degli anziani e degli inabili, promovendo la realizzazione di pari condizioni di vita e di lavoro.

Art. 5

Un nuovo municipalismo federato e solidale

1. In attuazione dei principi di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto, il Comune di Vaiano ricerca e promuove più avanzate e partecipate forme di democrazia, un nuovo più esteso e permanente sistema di relazioni tra governo locale, territorio e società. In questo senso considera propri obiettivi e impegni:
 - la promozione di un rapporto più stretto tra democrazia diretta e rappresentanza, attraverso l'attivazione di istituti intermedi di partecipazione alle decisioni strategiche, alle politiche e alle azioni concrete del governo locale;
 - lo sviluppo, in alternativa al governo centralistico del territorio, dell'autogoverno locale in rete (municipalismo federato e solidale);
 - la mobilitazione di energie sociali escluse o non valorizzate dallo Stato e dal mercato, dando spazio e rappresentanza agli attori sociali più deboli negli istituti partecipativi.
2. Il Comune coinvolge gli abitanti e la molteplicità degli attori sociali nel riconoscimento e nella valorizzazione del patrimonio territoriale e sociale (risorse ambientali, del paesaggio, del territorio storico, della cultura locale) facendone leva per la produzione di nuova ricchezza durevole e per l'attivazione di scenari di sviluppo, fondati sulla valorizzazione delle peculiarità produttive, culturali, ambientali di ogni singolo luogo.
3. I progetti di trasformazione locale autosostenibili, rappresentano una difesa delle diverse vie di sviluppo e la valorizzazione delle differenze biologiche, ambientali, socioeconomiche e culturali.
4. In questo modo il Comune si costituisce come protagonista della globalizzazione dal basso di modelli di sviluppo alternativi, attivando reti sociali, non gerarchiche e non competitive. Esso diviene soggetto promotore di una diplomazia della pace, di cooperazione decentrata e di sostegno attivo ai territori poveri del mondo.
5. Il Comune è impegnato in un programma contro la povertà e l'esclusione sociale in particolare sui problemi della casa, dell'immigrazione, attraverso progetti sperimentali integrati e una mobilitazione intensa e continua di risorse finanziarie ed umane.
6. Il Comune si impegna in una politica di accoglienza, di riconoscimento delle diversità culturali e nella

promozione di forme di cittadinanza inclusive e solidali.

Art 6

Sindaci difensori ideali dei bambini

1. Il Comune di Vaiano riconosce all' iniziativa dell'UNICEF "Sindaci difensori ideali dei bambini" un alto valore morale e civile e ad essa intende fare costante riferimento nel promuovere un'attenzione costante ai diritti dell'infanzia, attuando politiche più attente alle necessità ed alle aspettative dei bambini e degli adolescenti.

Art. 7

L'autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutarie, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato.
2. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. L'autonomia comunale è intesa, in piena coerenza con le tradizioni democratiche ed il disegno costituzionale della Repubblica, come momento essenziale per la realizzazione del pluralismo politico e istituzionale.

Art. 8

Cooperativismo

1. Il Comune - memore della singolarità della Valle del Bisenzio che fin dall'800 presentava un tessuto associativo forte ed esteso, comprendente società di mutuo soccorso, cooperative, associazioni assistenziali e culturali favorisce ed incentiva le forme di cooperazione operanti all'interno della Comunità.

Art. 9

Associazionismo e volontariato

1. Il Comune consapevole del forte radicamento dell'associazionismo e del volontariato nella comunità vaianese, favorisce ed incentiva il ruolo delle associazioni di volontariato operanti nei diversi settori della società.

Art. 10

Semplificazione amministrativa

1. Il Comune dispone, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa vigente la più ampia semplificazione amministrativa, anche mediante una valutazione costante dei propri procedimenti e della effettiva utilità degli stessi.

Art. 11

Potestà normativa e regolamentare

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che realizza l'autonomia della Comunità, garantisce e regola l'esercizio della potestà normativa e regolamentare del Comune.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto il Comune adotta regolamenti nelle materie di sua competenza.

TITOLO II - ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

CAPO I - Gli Organi

Art.12

Norme generali

1. Sono organi del Comune, il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale dai cittadini del Comune. Gli assessori componenti la Giunta sono nominati direttamente dal Sindaco.
3. Tali organi esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Per particolari esigenze possono aver luogo in sedi diverse dal Palazzo Municipale, volta a volta indicate nei relativi avvisi di convocazione.

Art. 13

Norme di comportamento

1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. La condizione giuridica degli amministratori è disciplinata dalla legge.

CAPO II - Il Consiglio comunale

Art. 14

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale rappresenta direttamente la comunità locale ed è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni ed adotta gli atti attribuiti alla sua competenza esclusiva dalla legge.
3. Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali.

Art. 15

Linee programmatiche di mandato

1. Entro 60 giorni dall'insediamento il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.
2. Il Consiglio definisce l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta in sede di approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo ed in sede di verifica degli equilibri di bilancio.

Art. 16

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio lo sostituisce il Vice Sindaco. Nell'ipotesi in cui sia stata conferita la carica di Vice Sindaco ad un assessore esterno la presidenza del consiglio è affidata al consigliere anziano, cioè a colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale fra gli eletti consiglieri, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di cifra individuale si fa riferimento al più anziano di età.
3. I poteri e le funzioni del Presidente del Consiglio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento.

Art.17

Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente.
2. Le modalità di convocazione, presentazione e discussione delle proposte sono fissate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 18

I Consiglieri comunali – Prerogative

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto al fine di operare costruttivamente nell'interesse esclusivo di tutti i cittadini.
2. Il Consigliere comunale assume la propria funzione all'atto della proclamazione degli eletti o con l'adozione della relativa delibera in caso di surrogazione.
3. Ciascun consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. I Consiglieri hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da questo dipendenti, a norma di regolamento, copie informali di deliberazioni e provvedimenti necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato.
5. Ogni consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio, ha inoltre diritto di presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed interpellanze.

Art.19

I Consiglieri comunali - decadenza - cessazione dalla carica -sospensione

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui sono componenti.
2. Le procedure relative a cessazione dalla carica, per dimissioni o sospensione, sono disciplinate dalla legge. La decadenza per mancata partecipazione del consigliere alle sedute del Consiglio è disciplinata dal regolamento.

Art.20

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono associarsi in gruppi consiliari.
2. Qualora per una lista presentatasi alle elezioni risulti eletto un solo consigliere lo stesso avrà diritto di costituirsi in gruppo autonomo, tale facoltà è riconosciuta anche al consigliere che nel corso della

legislatura dichiarati di costituire un nuovo gruppo.

3. Ciascun gruppo individua un proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati per l'espletamento delle loro funzioni, idonei mezzi, strutture e risorse in conformità alle norme regolamentari.

Art. 21

Conferenza dei Capigruppo

1. È istituita la conferenza permanente dei capigruppo quale organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale che concorre a definire la programmazione e quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. Essa è composta dal Sindaco e dai capigruppo consiliari o da consiglieri da loro delegati.
2. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo e le norme per il suo funzionamento.

Art.22

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale nel rispetto del rapporto tra maggioranza ed opposizione, commissioni consiliari permanenti finalizzate alla migliore preparazione dei lavori del Consiglio Comunale al riguardo di procedimenti complessi.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, la durata e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni sono disciplinati nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 23

Commissioni di Indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine formate da consiglieri che rappresentino i gruppi di maggioranza e di minoranza, per accertare la regolarità e la correttezza di particolari attività amministrative comunali.
2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.
3. La Presidenza di tali Commissioni è attribuita alle opposizioni.

Art.24

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

CAPO III - Il Sindaco

Art. 25

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed è il rappresentante generale dell'Ente.
2. Quale organo responsabile dell'amministrazione, il Sindaco esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Quale ufficiale di governo esercita le

funzioni che gli sono attribuite dalle leggi.

Art.26

Sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta di componenti il Consiglio. Le modalità ed i tempi di discussione di tale mozione sono fissati dalle legge.

Art. 27

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni comunque presentate dal Sindaco queste diventano irrevocabili trascorsi i termini di legge. Trascorso tale periodo si procede a norma di legge.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 28

Il Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione, nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice sindaco, questo è sostituito dall'Assessore indicato dal Sindaco o, in mancanza, dal più anziano di età.

CAPO IV - La Giunta comunale

Art. 29 - Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori entro il massimo previsto dalla legge.
2. Il Sindaco può nominare gli assessori anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale che siano in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. I componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 30

Ruolo, funzionamento e competenze

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni che la legge espressamente le riserva; collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.
2. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività dalla stessa svolta ed esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.

4. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o in sua assenza dal Vice Sindaco, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno. In assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore indicato o in mancanza dal più anziano di età.
5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al loro conferimento. Allo stesso modo si procede in caso di modifica o revoca delle deleghe.

Art. 31

Incompatibilità

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza o della revoca sono disciplinati dalla legge.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – La partecipazione all'amministrazione

Art. 32

I diritti di petizione – istanze e proposte

1. I cittadini e le associazioni possono rivolgere istanze, petizioni o proposte al Sindaco e agli organi del Comune.
2. L'istanza consiste in una segnalazione, con contenuto informale, in merito all'attività amministrativa. Ad essa il Sindaco o l'organo preposto risponde per iscritto entro 30 giorni.
3. La petizione consiste in una formale domanda sottoscritta da cittadini in forma collettiva o da associazioni, con la quale si evidenzia una situazione di pubblica necessità e si chiede all'Amministrazione Comunale l'adozione di conseguenti provvedimenti. Ad essa il Sindaco risponde entro 30 giorni.
4. La proposta, sottoscritta da almeno 100 cittadini, nelle forme stabilite da regolamento, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale. Il Sindaco inoltra la proposta entro 30 giorni dal ricevimento all'organo competente, il quale provvede entro i successivi 60 giorni ad adottare, acquisiti i pareri tecnici, le determinazioni di propria competenza e a darne comunicazione ai proponenti. Negli stessi termini il Sindaco trasmette, per conoscenza, le proposte ricevute alla Conferenza dei Capogruppo.

Art. 33

La partecipazione delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.

Art. 34

Assemblee

1. Gli organi comunali, allo scopo di favorire la partecipazione alla vita amministrativa, possono convocare assemblee di cittadini.

Art. 35

Consulte Territoriali e tematiche

1. Possono essere istituite Consulte su materie specifiche o di ambito territoriale e, previa intesa con Comuni interessati, Consulte territoriali intercomunali.

Art. 36

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione, i compiti ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 37

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune, nelle forme e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

CAPO II – Accesso al procedimento

Art. 38

Principi generali

1. Il Comune di Vaiano informa la propria attività amministrativa a criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità al fine di garantire e agevolare il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Art. 39

Partecipazione al procedimento

1. Il Comune di Vaiano assicura la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi, secondo le normative vigenti.

Art. 40

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà d'accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti riservati per espressa indicazione di legge e per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.
3. Le modalità di accesso agli atti amministrativi sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 41

Diritto di informazione

1. Il Comune garantisce la massima informazione sulla propria attività mediante forme aggiuntive di pubblicità rispetto a quelle obbligatorie per legge, quali bollettini informativi, vademecum, manifesti ed opuscoli sull'accesso agli uffici e ai servizi, informazioni on-line.

CAPO III – Referendum e Consultazioni Popolari

Art. 42

Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione al fine di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. In particolare il Comune consulta, anche su loro richiesta le organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti e autonomi, le organizzazioni della cooperazione e quelle imprenditoriali e le altre formazioni culturali, scientifiche, sociali e religiose.

Art. 43

Referendum

1. Possono essere indetti referendum consultivi e propositivi su questioni interessanti la generalità dei cittadini, aventi notevole rilievo, in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Al referendum possono partecipare soltanto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Sono escluse dal Referendum le materie concernenti:
 - a) norme statutarie;
 - b) regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - c) tributi locali;
 - d) tariffe di servizi pubblici;
 - e) ordinamento, dotazione organica e trattamento economico del personale;
 - f) atti di bilancio;
 - g) atti di pianificazione territoriale, quale ad esempio, piani regolatori, piani di settore, piani attuativi, varianti, ecc...;
 - h) designazioni e nomine dei rappresentanti dell'ente;
 - i) atti dovuti dall'Amministrazione in forza di disposizioni obbligatorie contenute in norme statali o regionali;
 - j) tutte le questioni che possono produrre riduzioni dei diritti di cittadinanza e della tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana;
 - k) per cinque anni le materie già oggetto di precedenti referendum;
4. Possono promuovere referendum:
 - a) Il Consiglio Comunale con decisione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) Almeno 700 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
6. Nel regolamento sono fissati i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità di raccolta delle firme, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative delle consultazione referendaria.

Art. 44

Procedimento

1. Un'apposita Commissione di Garanti avrà il compito di esprimere il parere di ammissibilità e regolarità della richiesta referendaria.
2. Il parere della Commissione dei Garanti è vincolante per l'Amministrazione Comunale.
3. Il regolamento fissa le competenze e le modalità di funzionamento della Commissione.
4. Il Sindaco, preso atto del parere vincolante di ammissibilità della Commissione dei Garanti, indice il referendum.
5. Il referendum può essere svolto nell'anno solare una sola volta e non in concomitanza con consultazioni amministrative.

Art. 45**Effetti**

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il quesito è accolto se ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
3. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla data della proclamazione del risultato da parte del Sindaco, valuta gli esiti deliberando i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
4. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al risultato del referendum deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione votata dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

CAPO IV – Difensore Civico**Art. 46****Istituzione e attribuzioni**

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico al fine di tutelare i diritti dei cittadini nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.
2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire, di propria iniziativa o su segnalazione di cittadini singoli e associati, presso gli organi o gli uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservazione delle norme legislative, statutarie e regolamentari e il buon funzionamento dell'ente. Nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico ha il diritto d'ottenere dagli uffici comunali, nonché dagli enti, istituzioni, aziende, consorzi e concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali, notizie e copie di atti e documenti connessi alla questione trattata. Nei suoi confronti non può essere opposto il segreto d'ufficio che lui stesso è tenuto a rispettare negli stessi termini previsti per i pubblici dipendenti.
3. Al Difensore Civico spettano altresì tutte le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente. Il Difensore Civico non è sottoposto a dipendenza gerarchica o funzionale nei confronti degli organi comunali ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente. Il Consiglio Comunale determina l'indennità da attribuire al Difensore Civico.

Art. 47**Nomina e requisiti**

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica fra persone di comprovata esperienza e competenza in discipline giuridiche ed amministrative ed in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale sulla base di curriculum vitae.
2. Qualora la maggioranza prevista dal comma 1 non venga raggiunta, si procede ad una successiva votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Per la presentazione delle candidature occorre la pubblicazione di un apposito bando. L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, la funzione di amministratore di aziende, consorzi, enti o società dipendenti del Comune o che comunque abbiano rapporti con l'Amministrazione Comunale, la titolarità di rapporti di lavoro subordinato e autonomo con il Comune.

Art. 48**Durata in carica, decadenza e revoca**

1. Il Difensore Civico rimane in carica per tre anni. Non può essere eletto per più di due mandati. Per il Difensore Civico, valgono le stesse cause di decadenza previste per i Consiglieri Comunali.

2. Il Difensore Civico decade, inoltre, per la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. precedente.
3. Il Difensore Civico può essere revocato per comprovate gravi inadempienze ai doveri d'ufficio con delibera del Consiglio Comunale. Da assumersi con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina.

Art. 49

Difensore Civico – Convenzionato

1. Le funzioni del Difensore Civico possono essere affidate previa convenzione al titolare della medesima carica presso altro Comune o ente.
2. In alternativa, previa convenzione con altri enti locali, può essere istituito un solo Difensore Civico.
3. Con la convenzione sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari.

TITOLO IV - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA: ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I – Uffici e personale

Art. 50

Indirizzo politico e gestione amministrativa

1. Nel rispetto del principio di separazione fra potere di indirizzo e controllo politico - amministrativo, e quello di gestione il primo è attribuito agli organi di governo mentre il secondo spetta ai responsabili degli uffici.

Art. 51

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi Comunali si ispira ai principi di autonomia, programmazione, economicità, trasparenza, produttività e semplificazione amministrativa. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi. La disciplina contenuta nel regolamento si deve conformare alle disposizioni di legge, alle norme del presente Statuto, ai principi e ai criteri dettati dal Consiglio Comunale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro.
2. Il personale preposto agli uffici opera secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comunali, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Art. 52

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco fra gli iscritti nell'apposito albo.
2. Al Segretario Comunale spettano compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente e le altre funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dal Sindaco. Il Segretario Comunale sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici, anche mediante direttive operative, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune.
3. Il Segretario Comunale, altresì, riferisce, al Sindaco su ogni situazione d'irregolarità, disfunzione od omissione.

Art. 53**Il Vicesegretario**

1. E' prevista la figura del Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Tale ruolo può essere svolto da dipendenti dell'Amministrazione in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di Segretario Comunale.
2. Il Regolamento degli uffici e dei servizi definisce ruolo e funzioni del Vicesegretario.

Art. 54**Responsabili di uffici e servizi**

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi, sono attribuite le competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi è disciplinata dalle leggi vigenti e dal regolamento sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 55**Posti in dotazione organica**

1. I posti della dotazione organica possono essere ricoperti mediante contratti sia a tempo indeterminato che determinato in tutti i casi previsti dalla legge e in conformità alla normativa vigente.
2. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Le modalità sono stabilite nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 56**Posti fuori dotazione organica e rapporti di collaborazione**

1. In tutti i casi previsti dalla legge e in conformità alla normativa vigente possono essere stipulati contratti a tempo determinato e rapporti di collaborazione per avvalersi, al di fuori della dotazione organica, delle prestazioni lavorative che l'amministrazione ritiene necessarie.
2. Gli incarichi di responsabile di servizio o di ufficio e le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possono essere assegnati dal Sindaco mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

CAPO II - Ordinamento dei servizi**Art. 57****Servizi pubblici locali**

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare finalità sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. La gestione dei servizi pubblici locali dovrà essere organizzata in modo che la forma gestionale prescelta risulti adeguata alla natura del servizio ed alle prestazioni, secondo i criteri della efficienza, efficacia ed economicità.
3. Il Comune, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà individuare forme di indirizzo, monitoraggio e controllo, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 58

Forme di gestione

1. Il Comune nella gestione dei propri servizi si può avvalere di tutte le forme gestionali previste dalle normative vigenti.
2. La scelta fra le diverse forme di gestione dei servizi pubblici è determinata tenendo conto, oltre che delle esigenze dei cittadini e utenti, dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Si terrà conto altresì delle prospettive di estensione territoriale e di integrazione gestionale del servizio in modo da semplificarne la realizzazione e da favorire il raggiungimento della dimensione più adeguata.

Art. 59

Modalità di esercizio

1. Le forme di esercizio dei servizi pubblici locali sono quelle previste dalla legge.
3. La gestione di ogni servizio deve essere disciplinata da apposito regolamento o da contratto di servizio.

Art. 60

Le Istituzioni ed i suoi Organi

1. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito da apposito regolamento. Alla nomina ed alla revoca del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore provvede il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 61

Gestione associata di servizi e funzioni

- 1 Il Comune, per la gestione di servizi e di funzioni, attua forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri enti pubblici. A tal fine si avvale di tutte le forme consentite dal legislatore nel rispetto delle stesse.

Art. 62

Unione di Comuni

1. Il Consiglio Comunale può prevedere la costituzione dell'Unione dei Comuni, ente locale costituito da due o più Comuni di norma contermini, al fine di esercitare una pluralità di funzioni di loro competenza ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

CAPO III - Gestione economico-finanziaria e contabilità'

Art. 63

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria, redatti dalla Giunta municipale, sono sottoposti, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla valutazione della commissione consiliare competente, con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

Art. 64

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 65**Autonomia finanziaria**

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, determina i criteri e l'entità dei tributi locali e delle tariffe a copertura dei costi dei servizi comunali. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla diversa capacità contributiva degli stessi.
2. Il Comune può prevedere forme di contribuzione a carico di soggetti o di gruppi che dalla realizzazione di un'opera o dall'attivazione di un servizio conseguano una particolare utilità. I contributi dovranno essere stabiliti prima della realizzazione degli interventi.

Art.66**Controllo di gestione**

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi per consentire il controllo finanziario, contabile e di gestione.
2. I responsabili dei servizi del Comune verificano l'andamento e la rispondenza agli obiettivi programmati della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio di propria competenza.

Art. 67**I revisori dei conti**

1. Il collegio dei Sindaci revisori collabora con il Consiglio Comunale e svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento di contabilità che ne disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali.

TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA - NORME TRANSITORIE E FINALI**Art. 68****Verbale sedute Consiglio Comunale**

1. In attesa della revisione del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale il verbale di ogni seduta, una volta trascritto, viene depositato in segreteria e messo a disposizione dei consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza successiva. I consiglieri possono prenderne visione, verificare i propri interventi e presentare per iscritto all'Assemblea, che le accoglie o meno, motivate proposte correttive.
2. Queste ultime, se accolte, vengono ricevute dal Segretario per le opportune modifiche del verbale.
3. In mancanza delle proposte correttive, il verbale viene dichiarato approvato senza necessità di specifica discussione e votazione.

Art. 69**Statuto**

1. I regolamenti e l'attività amministrativa del Comune devono conformarsi al presente Statuto.
2. Per le modifiche allo Statuto possono essere previste idonee forme di preventiva consultazione popolare.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non prima di un anno.
4. La proposta di deliberazione di revoca dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
5. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma deve essere contestuale. La revoca dello Statuto diviene efficace con l'approvazione e l'esecutività del nuovo testo.

Art. 70

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio del Comune, salvo successive modifiche di legge.